

## ***FOCUS***

# ***Il Decreto “MILLEPROROGHE”***

**12**

*11 Marzo 2008*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Direzione Amministrazione e personale  
Sergio Crescimanno*

*A cura di:*

*Antonella Boffano, Aurelia Jannelli, Carla Melis, Giuseppe Mignosi, Federica Moi, Michele Pantè, Claudia Parola*

*Realizzazione grafica:  
Roberto Ozella*

## Indice

### Parte prima

#### Proroga dei termini su interventi di settore

Premessa

Capitolo I

<i>Interventi di settore</i> .....	7
Agricoltura (articoli 26, 26 bis, 27) .....	7
Ambiente ed energia (articoli 29 bis, 30, 32, 32 bis, 33, 33 bis) .....	8
Attività culturali (articoli 5, 6 quater, 7) .....	10
Barriere architettoniche (articolo 4) .....	11
Calamità (articoli 6 ter, 19 bis e ter) .....	12
Camere di commercio (articolo 29 quater) .....	12
Comuni (art. 35 bis) .....	12
Contratti e arbitrati (articoli 15 e 19) .....	13
Difesa (articoli 1, 2 e 22 quinquies) .....	13
Enti previdenziali (articolo 22 quater) .....	14
Famiglia (articoli 7 bis, 11 bis, 22 ter) .....	14
Farmaci (articolo 9) .....	15
Giustizia (articoli 14, 14 bis, 16 ter) .....	15
Guida (articoli 22, 22 bis) .....	15
Infrastrutture e trasporti (articoli 18, 18 ter, 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 22 sexies, 22 septies) .....	16
Lavoro e previdenza (articoli 6, 6 bis, 7) .....	17
Personale delle pubbliche amministrazioni (articoli 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies, 25, 25 bis) .....	18
Responsabilità (articolo 16 bis) .....	19
Rottamazione (articolo 29) .....	20
Sanità (articoli 8, 8bis, 16) .....	21
Semplificazione: carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (articolo 35) .....	22
Sicurezza (articolo 3) .....	23
Sviluppo economico (articoli 28, 28 bis e 29 ter) .....	23
Terrorismo (articoli 34, 34 bis e 34 ter) .....	24
Università (articoli 12, 13, 13 bis) .....	24

### Parte Seconda

#### Disposizioni finanziarie urgenti

Capitolo I

<i>Provvedimenti finanziari e fiscali</i> .....	27
Accantonamenti (articolo 43) .....	27
Accisa (articolo 38) .....	27

Banca d'Italia e canone Rai (articolo 42) .....	27
Bonus e incentivi (37 bis; 51 quater). .....	28
Cinque per mille (articolo 45).....	28
Enti non commerciali della sanità (articolo 47-bis).....	28
Fondo per le politiche della famiglia (articolo 46-bis).....	28
Iva (articolo 41-bis).....	29
Riscossione dei tributi (articolo 36; 36bis). .....	29
Tasse (artt. 37, 37 ter, 38 bis). .....	30

## Capitolo II

<i>Interventi di settore</i> .....	31
Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 44-bis) .....	31
Ambiente (articolo 47).....	31
Antitrust (articolo 48).....	31
Autorità indipendenti (articolo 47-quater). .....	32
Banche, assistenza e beneficenza (articolo 49, 51 ter). .....	32
Croce rossa (articolo 49 ter). .....	32
Diritti dell'Uomo e perseguitati per motivi politici o razziali (49 bis; 50). .....	33
Elezioni (articolo 51 bis). .....	34
Enti locali (articoli 40 , 40 bis, 42 bis) .....	35
Inail (articolo 47-quinquies).....	36
Radiotelevisione (articolo 39). .....	36
Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 47-ter). .....	37
Responsabilità dei concessionari della riscossione (articolo 41).....	37
Rilevazioni statistiche (articolo 44).....	37
Trattamento di fine rapporto (articolo 51).....	37
Welfare (articolo 46).....	38

## Premessa

Il presente *Focus* intende essere una guida alla lettura all'oramai consueto "milleproroghe" dove trovano spazio proroghe e differimenti dei più svariati termini in scadenza previsti da disposizioni legislative, in molti casi già oggetto di precedenti proroghe.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*"<sup>1</sup> constava, nel testo originario, di 52 articoli. Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione<sup>2</sup>, presentato il 31 dicembre 2007, il decreto-legge è stato emendato in numerose parti e integrato con nuove disposizioni. Nel corso dell'esame alla Camera<sup>3</sup> il testo originario è stato ulteriormente ampliato ed è stato approvato, con modifiche, il 20 febbraio 2008. Il Senato ha poi approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge<sup>4</sup>, in data 27 febbraio 2008.

E' infine entrata in vigore, il 1° marzo 2008, la legge 28 febbraio 2008, n. 31<sup>5</sup> "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*"<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007 n. 302, è entrato in vigore il 31 dicembre 2007.

<sup>2</sup> L'iter del progetto di legge 3324 "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" è consultabile sul sito della Camera dei deputati, al seguente indirizzo: [http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera\\_wai.asp?PDL=3324](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=3324).

<sup>3</sup> Si segnala, per ulteriori approfondimenti, la documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 248/2007 (A.C. 3324) a cura del Servizio Studi-Dipartimento istituzioni della Camera dei deputati. Il dossier di documentazione, pubblicato il 21 gennaio 2008, si articola nei seguenti volumi: dossier n. 300 contenente la scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa, le schede di lettura e il testo del decreto-legge e del disegno di legge di conversione; dossier n. 300/1 (diviso in due parti), contenente la normativa di riferimento; dossier n. 300/2, recante la documentazione per l'esame da parte dell'Assemblea del testo licenziato dalle Commissioni riunite I e V in sede referente.

Il dossier è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/banchedatim/Documenti/leg15/dossier/testi/Do7248B.htm>.

<sup>4</sup> Il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 approvato definitivamente dal Senato è consultabile all'indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=15&id=298797>.

Per le novità di maggior rilievo si rinvia alla scheda n. 7946 dell'Archivio giuridico consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=7946>.

<sup>5</sup> La legge è stata pubblicata nella G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008 - Suppl. Ord. n. 47 3 ed è consultabile on line al seguente indirizzo:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-02-29&task=dettaglio&numgu=51&redaz=008G0053&tmstp=1204626992642>.

<sup>6</sup> Per un raffronto tra il testo originario del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e le modifiche apportate dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 recante: "*Proroga di termini previsti da*

Il testo del decreto legge 248/2007, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, risulta articolato in tre parti:

- il capo I dispone proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno;
- il capo II contiene disposizioni di carattere finanziario che intervengono nei settori dei tributi, dell'accisa sul gas metano, dell'inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione, del dissesto finanziario degli enti locali, della borsa, dei servizi radiotelevisivi e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Altri articoli concernono l'utilizzo del Fondo per il trattamento di fine rapporto e norme relative alla violazione dell'obbligo delle comunicazioni nei confronti dell'ISTAT;
- il capo III prevede incentivi e contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali si dispongono alcuni finanziamenti; contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. Sono inoltre previste norme relative alle sanzioni amministrative erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali.

Un'ulteriore parte del testo riguarda le modifiche relative a diversi ambiti: Forze di polizia e le Forze armate; servizi aggiuntivi nei settori dei beni culturali e del patrimonio; adeguamento delle strutture turistico-ricettive alberghiere; consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato; proroga per gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori licenziati della sanità privata; termini per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte per i residenti del Molise e della Provincia di Foggia; enti musicali in difficoltà finanziaria; termine differito per la stipula di accordi aziendali territoriali per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; un assegno vitalizio corrisposto a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ.

Per rendere più agevole la consultazione delle disposizioni del "milleproroghe", si è inteso evidenziare, nel presente Focus, le novità introdotte attraverso un'analisi condotta non

---

*disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*" si rinvia alla tabella comparativa dei due testi, a cura della rivista telematica Giurdanella.it, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.giurdanella.it/8059>

articolo per articolo, ripercorrendo la sequenza delle norme del testo di legge in esame, ma per parola chiave, raggruppando le disposizioni in relazione agli argomenti trattati.

Al fine di permettere di orientarsi meglio nella lettura è stata inoltre adottata una divisione per macroaree: la prima intitolata “Proroghe di termini su interventi di settore” e la seconda “Disposizioni finanziarie urgenti”, ulteriormente suddivisa in due capitoli: il primo dedicato ai “Provvedimenti finanziari e fiscali”, il secondo agli “Interventi di settore”.

In ogni capitolo, inoltre, gli argomenti sono stati inseriti in ordine alfabetico.

Sono state riportate anche le disposizioni delle leggi finanziarie nonché delle altre norme a cui la legge 31/2008 fa riferimento.

Anche se il “mille proroghe”, nel suo complesso, non riguarda, in modo particolare e diretto, l’ambito regionale, si evidenzia, comunque, la presenza di alcune norme che concernono le Regioni:

- art. 8 (salute), comma 1 lett. a), e bis); comma 3;
- art. 8 ter (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario);
- art. 9 (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci);
- art. 16 (Ordine mauriziano);
- art. 27 (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica): riguardano, però, solo alcune specifiche regioni;
- art. 32bis (regioni a statuto speciale).

Per una disamina più approfondita delle norme della legge finanziaria per l’anno 2008 richiamate dal c.d. “milleproroghe”, si rinvia al Focus n. 9 del 15 gennaio 2008 disponibile in consultazione presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale. Analogamente per quanto attiene alle disposizioni del Welfare si rinvia al Focus n. 11 del 1° febbraio 2008.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Dossier “L’ abc del Milleproroghe in 120 voci”, a cura di Nicoletta Cottone, consultabile sul sito internet del Sole 24 ore al seguente indirizzo: <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/SpecialiDossier/2008/abc-milleproroghe/abc-milleproroghe.shtml?uuid=5eb58828-e545-11dc-9317-00000e25108c&DocRulesView=Libero>

Sul sito del Sole 24 ore è consultabile anche un commento sulle perplessità avanzate dal Senato sulla copertura dei diversi interventi: cfr. “Dal decreto milleproroghe un miliardo di deficit in più”, a cura di Marco Rogari su:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/02/milleproroghe-decreto.shtml?uuid=1fe11b42-e50b-11dc-9317-00000e25108c&DocRulesView=Libero>



## **PROROGHE DI TERMINI SU INTERVENTI DI SETTORE**

### **Capitolo I Interventi di settore**

#### **Agricoltura (articoli 26, 26 bis, 27)**

Vengono prorogati al 31 dicembre 2008:

- il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, anche con lo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato (articolo 124 del Regio decreto 267/1942). Per i consorzi in liquidazione, se manca la proposta di concordato, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il Codice civile detta per le società cooperative;
- il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;
- il termine per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche.

Si dispone la riapertura del termine al 30 marzo 2008 entro il quale i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza possono presentare domanda di accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle stesse cooperative.

E' riaperto anche, con effetto retroattivo e fino al 31 dicembre 2007, il termine (scaduto il 29 settembre 2006) entro il quale il personale dei consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per poter essere inquadrato presso regioni ed enti locali.

Viene differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario per risanare l'Eipli (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia).

Entro il 30 giugno 2008, poi, dovrà essere emanato un decreto per la trasformazione dell'Ente irriguo umbro-toscano in una società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Il ministero per le Politiche agricole è autorizzato a usare, entro il tetto di 2 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato per la prosecuzione del servizio di somministrazione presso l'amministrazione centrale del ministero.



Si estende agli agrotecnici la possibilità di occuparsi di opere di miglioramento fondiario, redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento dei terreni e dei redditi dominicali.

Viene prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale è possibile ottenere la qualifica di imprenditore agricolo ed entro il quale si possono presentare atti di aggiornamento di dati catastali ai fini delle esenzioni sui fabbricati rurali.

### **Ambiente ed energia (articoli 29 bis, 30, 32, 32 bis, 33, 33 bis)<sup>8</sup>**

Si dispone l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008 del termine (già previsto per il 31 dicembre 2007 dalla legge 17/2007) per l'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, contenuta nel capo V, parte seconda, del Dpr 380/2001 (T.U. in materia di edilizia).

Un decreto del Ministro dell'Ambiente dovrà individuare le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia domestici che professionali, ritirati da parte dei distributori.

Viene ulteriormente prorogato di due anni il termine per le attività produttive entro cui provvedere all'adeguamento del Codice ambientale, per quanto riguarda le emissioni di impianti, che già il d.lgs 152/2006 aveva stabilito nel termine di tre anni, quindi la data ultima per adeguarsi è il 29 aprile 2011.

Inoltre, la modifica all'art. 2 del d.l. 180/2007<sup>9</sup> (convertito dalla legge 243/2007) autorizza, tra l'altro, i gestori di impianti, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale relativa ad impianti esistenti, presentata entro i termini, a realizzare gli

---

<sup>8</sup> Cfr anche la voce "Ambiente" della Parte II.

<sup>9</sup> L'art. 2 del d.l. 180/2007 così recita:

"Normativa transitoria.

1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5."

interventi di miglioria con le modalità ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale.

In materia di rifiuti, viene differito al 31 dicembre 2008 il termine a decorrere dal quale i comuni della Regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della Tarsu (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa igiene ambientale), sono applicate le misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

E' differito al 31 dicembre 2010 il termine relativo alla decorrenza del divieto di esportazione dei materiali nucleari al di fuori del territorio Ue.

Presso il ministero dell'Ambiente è istituito un Fondo per la corresponsione di contributi ai Comuni in relazione ai disagi sociali e ambientali derivanti dalla localizzazione dei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali.

Infine, per far fronte all'emergenza rifiuti in Campania, si stanziavano 60 milioni di euro in favore dei commissari delegati.

L'art. 33 bis (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche) stabilisce che a decorrere dal 2008 le scuole statali non pagheranno più ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti. Sarà il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere direttamente una somma concordata in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali, quale importo forfetario per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole.

I criteri e le modalità di corresponsione ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono definiti nell'ambito della predetta Conferenza.

L'intervento legislativo pone fine ad una lunga e dibattuta questione. Il D.lgs n. 507 del 1993 in materia di Tassa raccolta rifiuti stabilisce che la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali, indipendentemente quindi dalla proprietà degli stessi.

Con risoluzione n. 37 del 1997 l'allora Ministero delle Finanze aveva chiarito che per le scuole elementari, medie e superiori la tassa rifiuti dovesse gravare sul Ministero della Pubblica Istruzione, a differenza della tassa relativa ai locali occupati dalle scuole materne, che avrebbe dovuto gravare sui Comuni in quanto il Testo Unico dell'istruzione n. 297 del 1994 ne pone a carico dell'ente le spese di gestione, che comprendono anche la tassa rifiuti. Con successiva circolare n. 161 del 1999 il Ministero modificava il proprio orientamento, sulla scorta di una risoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando che tra gli oneri posti a carico dei Comuni dalla legge n. 23 del 1996, recante norme per l'edilizia scolastica, dovesse rientrare anche la tassa rifiuti. Il Ministero della Pubblica

Istruzione, con circolare n. 3 del 1999 si dichiarò disposto a riconoscere gli oneri in questione per gli anni pregressi (1997 e 1998).

La Corte di Cassazione però nel 2000 interveniva sancendo che la tassa in questione dovesse gravare sul Ministero della Pubblica Istruzione, anche per le scuole materne, e non sui Comuni, in quanto non rientrante né tra le spese varie d'ufficio né fra le spese di gestione (Cass. civ. Sez. V, 18-04-2000, n. 4944). L'orientamento venne confermato da una successiva sentenza del 2004 (Cass. civ. Sez. V, 01-09-2004, n. 17617)<sup>10</sup>.

La Regione Sicilia, nel frattempo, disciplinava la materia ponendo gli oneri della raccolta rifiuti a carico dei Comuni per le scuole materne, elementari e medie ed a carico delle Province per le scuole superiori (l.r. Sicilia, n. 6 del 2001, art. 6).

Finalmente, in occasione della Conferenza Stato Città del 6 settembre 2001, è stato raggiunto un accordo nel senso che le scuole di ogni ordine e grado devono essere esentate in modo permanente dal pagamento della tassa raccolta rifiuti e che ai Comuni deve essere trasferita in modo permanente una somma a copertura di quanto dovuto direttamente da parte dello Stato.

La disposizione in esame rende operativo tale accordo.

Resta aperto il problema del pregresso nel caso in cui le scuole non abbiano provveduto nei confronti dei Comuni. L'AnCI ritiene possibile un accordo prima delle elezioni politiche per la rifusione di quanto dovuto ai Comuni per gli anni nei quali il finanziamento Statale alle scuole è stato ridotto o inesistente.<sup>11</sup>

### **Attività culturali (articoli 5, 6 quater, 7)**

Sono prorogati al 31 dicembre 2008 gli organi di gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e della Triennale di Milano e si dispone che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato nel settore musicale in carica possono essere riconfermati una sola volta.

Viene fissato al 30 aprile 2008 il termine per l'emanazione dei bandi di gara per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso musei e istituti di cultura e al 31 dicembre 2008 il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale.

---

<sup>10</sup> Il testo integrale delle sentenze è disponibile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale.

<sup>11</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito dell'ANCI ([www.anci.it](http://www.anci.it)).

Viene inoltre modificata la legge 633/1941 (art. 71-septies, comma 1) 12 sul diritto d'autore, prevedendo che il compenso previsto per la riproduzione privata delle opere va versato da chi presta il servizio.

Vengono stanziati contributi di 5 milioni di euro per il 2008 a enti e organismi di riconosciuto prestigio, in difficoltà finanziarie, che operano nel settore della musica, allo scopo di garantire la continuità dell'attività. Enti e organismi beneficiari saranno individuati da un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni.

Si dispone inoltre che, in attesa della stipula dei contratti integrativi aziendali i consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche possono concedere ai dipendenti anticipazioni economiche (art. 7, comma 4 ter).<sup>13</sup>

### **Barriere architettoniche (articolo 4)**

Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali devono provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per ottenere i contributi previsti dalla Finanziaria per il 2007<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> L'art 71-septies, comma 1 della legge 633/1941 così recita:

Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

<sup>13</sup> Cfr. anche argomento "Lavoro e previdenza"

<sup>14</sup> L'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", a seguito dell'intervenuta modifica apportata dell'art. 4 della legge 31/2008, così recita:

"Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma".

### **Calamità (articoli 6 ter, 19 bis e ter )**

Vengono differiti al 20 dicembre 2008 i termini previsti da alcune ordinanze del D.P.C.M. in favore di residenti o domiciliati nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno colpito le province di Campobasso e Foggia.

Vengono altresì prorogate al 31 dicembre 2008 le disposizioni che recano esenzioni fiscali per le opere di ricostruzione e riparazione nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968. Lo stanziamento per il 2008 è di 2 milioni di euro.

Viene modificata la norma della legge finanziaria del 2001 (l. 388/2000) per la concessione di agevolazioni ai proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dalla catastrofe del Vajont.

### **Camere di commercio (articolo 29 quater)**

Entro 6 mesi dovranno saranno emanate modifiche al regolamento di riordino delle camere di commercio, di cui all'art. 12, comma 3 della legge 580/1993 <sup>15</sup>.

### **Comuni (art. 35 bis)**

La legge Finanziaria per il 2008, all'articolo 2 comma 28, aveva previsto che ad ogni Comune fosse consentita l'adesione ad una singola forma associativa tra quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.lgs n. 267/2000 (consorzi, unioni, esercizio associato di funzioni e servizi), fatte salve le disposizioni in materia di gestione del servizio idrico integrato e di raccolta rifiuti.

La norma stabiliva altresì la nullità degli atti adottati dalla forma associativa e delle deliberazioni di adesione da parte dei Comuni, in caso di permanenza di adesione multipla dopo il 1° aprile 2008.

La norma in esame dispone lo spostamento del termine dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2008.

---

<sup>15</sup> L'art 12, comma 3 della legge 580/1993 così recita:

“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta”.

### **Contratti e arbitrati (articoli 15 e 19)**

All'articolo 15 si dispone la proroga al 1° luglio 2008 dell'applicazione delle disposizioni contenute agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge finanziaria 2008 riguardanti il divieto per le pubbliche amministrazioni di ricorrere ai collegi arbitrali per risolvere le controversie dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori. Pertanto da questa data non è più possibile inserire clausole compromissorie nei nuovi contratti. E' altresì spostata al 30 giugno 2008 la data a partire dalla quale i collegi arbitrali previsti da contratti già stipulati non possono più essere costituiti e quelli già costituiti decadono automaticamente.

Ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni legislative aventi effetti abrogativi degli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F (riguardanti il sequestro sul prezzo dell'appalto in favore dei creditori dell'appaltatore) contenute nell'articolo 256 comma 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) si applicano al decorrere della scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tempo concesso dall'articolo 25 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo stesso. In sostanza, il decreto "mille proroghe" corregge l'articolo 256 del Codice dei contratti pubblici che rinviava ad un atto normativo di fonte regolamentare la concreta determinazione della data di abrogazione e fissa la data di efficacia della disposizione abrogativa al 1° luglio 2008, vale a dire due anni dopo il giorno di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici che era dal decreto legislativo stesso fissato al sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 maggio 2006.

### **Difesa (articoli 1, 2 e 22 quinquies)**

Viene disposta la proroga al 31 gennaio 2008 dell'autorizzazione di spesa (scaduta il 31 dicembre 2007) per la prosecuzione delle missioni internazionali. Le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento 2007, comunque entro il tetto di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Viene istituito nello stato di previsione della spesa del ministero della Difesa il programma Missioni militari di pace nel quale confluiscono le autorizzazioni di spesa legate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

Si dispone altresì, all'art. 2, la proroga di alcune disposizioni transitorie in materia di personale militare. Per consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica, si proroga di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al transito che doveva chiudersi nel 2007: sarà ancora possibile, pertanto, il transito di ufficiali da esercito, marina e aeronautica.

Si proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione, in caso contrario dovranno chiudere.

Si prorogano anche alcune disposizioni relative al regime transitorio del sistema di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Si autorizzata infine (art. 22 quinquies) la spesa di 13 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari.

### **Enti previdenziali (articolo 22 quater)**

La legge finanziaria 2008<sup>16</sup> stabilisce che gli enti previdenziali pubblici possono fare investimenti immobiliari solo in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili. La norma in oggetto fa salvi gli impegni già presi e approvati dai ministeri vigilanti e le opere con lavori già consegnati o per le quali si è già perfezionata la valutazione di congruità tecnico-economica. L'onere è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

### **Famiglia (articoli 7 bis, 11 bis, 22 ter)**

Viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari degli assegni di reversibilità ai familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.: hanno quindi diritto alla fruizione del beneficio anche i familiari superstiti degli ex deportati che non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda di vitalizio. L'onere previsto è di un milione di euro l'anno dal 2008 al 2010.

Il Ministero della Solidarietà sociale stanZIA 1,5 milioni di euro per il 2008 per le attività di ascolto, consulenza e assistenza a tutela dei minori anche disabili, in situazione di disagio, abuso o maltrattamento, promosse dall'ente morale onlus "Telefono azzurro" (art. 11 bis).

L'art. 22 ter, al fine di contenere il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, prevede la sospensione degli sfratti per finita locazione

---

<sup>16</sup> Cfr. art. 2, comma 489 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si richiama l'art. 18 che apporta modifiche al d.lgs 122/2005 sulle condizioni per accedere al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nel caso in cui dopo l'atto di compravendita o di assegnazione dell'acquirente, il costruttore si sia reso insolvente

degli immobili adibiti a uso abitazione fino al 15 ottobre 2008. La misura prevede la spesa di 2,59 milioni nel 2008 e di 8,75 milioni nel 2009 per finanziare i benefici fiscali ai proprietari degli immobili che restano occupati dagli inquilini<sup>17</sup>

### **Farmaci (articolo 9)**

Viene prorogato al 31 dicembre 2008 il meccanismo del c.d. pay-back che attribuisce alle aziende farmaceutiche la facoltà di chiedere la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Ssn.

Viene inoltre introdotta una specifica disciplina per assicurare la conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico. Con decreto del ministero dello Sviluppo economico verrà individuata la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto<sup>18</sup>.

### **Giustizia (articoli 14, 14 bis, 16 ter)**

Disposta, dall'art. 14, la proroga nelle funzioni, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, del mandato scaduto il 31 dicembre 2007 dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori aggiunti e dei giudici onorari presso i tribunali dei minorenni.

Si dispone inoltre l'inquadramento definitivo nel ruolo dirigenziale del ministero della Giustizia dei dirigenti idonei nel concorso a 23 posti, indetto nel 1997, e assunti in via provvisoria.

L'art. 16 ter dispone la proroga per 6 mesi della permanenza in carica per i magistrati che ricoprono in via provvisoria incarichi direttivi, in assenza del titolare. Eliminato inoltre l'obbligo di mutamento di circondario per i magistrati della provincia di Bolzano che intendono passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

### **Guida (articoli 22, 22 bis)**

I limiti di potenza del veicolo (50 Kw per tonnellata) che i neopatentati possono guidare per il primo anno entreranno in vigore per le patenti rilasciate dal 1° luglio 2008, anziché dal 30 gennaio scorso, come previsto dalla legge 160/2007.

---

<sup>17</sup> Si richiama l'art. 18 che apporta modifiche al d.lgs 122/2005 sulle condizioni per accedere al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nel caso in cui dopo l'atto di compravendita o di assegnazione dell'acquirente, il costruttore si sia reso insolvente.

<sup>18</sup> La data dell'entrata in vigore è il 1° marzo 2008.



Inoltre, la certificazione medica per la guida dei ciclomotori continuerà ad essere prescritta dal medico di medicina generale, in attesa del recepimento della direttiva europea sulle patenti (il termine di recepimento della direttiva è il 19 gennaio 2011).

### **Infrastrutture e trasporti (articoli 18, 18 ter, 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 22 sexies, 22 septies)**

Con una modifica al d.lgs 96/2005 viene esteso alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga alla disciplina delle concessioni aeroportuali (articolo 704 del Codice della navigazione) 19. La deroga vale per le concessioni già rilasciate e a quelle da rilasciare entro il 31 dicembre 2008.<sup>20</sup>

Si dispone la proroga al 30 giugno 2009 del regime transitorio per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, scaduto il 31 dicembre 2007.

Gli articoli da 21 a 21 quater dettano disposizioni per la sicurezza aeroportuale, in particolare:

---

<sup>19</sup> L'articolo 704 del Codice della Navigazione così recita:

“Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previa idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedurali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione”.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

<sup>20</sup> L'art. 18 ter prevede inoltre che il Ministero dei trasporti fissi, con proprio regolamento, le linee funzionali e organizzative dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e disciplini il traffico marittimo della zona. Con riferimento alle infrastrutture si veda argomento “Calamità”, artt. 19 bis e 19 ter.

- l'Enac è autorizzato a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi al 2007, disponibili in bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008 l'Enac stesso dovrà comunicare le disponibilità al ministro dei Trasporti che, con decreto, di concerto con le Infrastrutture, individuerà gli investimenti da finanziare a valere sulle risorse;
- si dispone che fino all'emanazione dei decreti da adottare entro il 31 dicembre 2008 il ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato;
- la soppressione dell'indennità di trasferta non si applica al personale ispettivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). L'onere previsto è di un milione di euro l'anno a decorrere dal 2008;
- si prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per il 2009 da destinare agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello scalo di Malpensa, colpiti dai processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale;
- viene istituito un fondo di continuità infrastrutturale, con dotazione di 40 milioni di euro nel 2008, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale.

Gli articoli 22 sexies e 22 septies riguardano il commissariamento del porto di Gioia Tauro:

- alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 248/2007 il commissario straordinario di Governo è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro;
- il ministro dei Trasporti istituirà con decreto una unità di coordinamento alle dipendenze del commissario delegato: l'onere previsto è di 600mila euro per il 2008 e di 750mila euro per il 2009. Viene inoltre differito al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo correttivo di quello già emanato in materia di liberalizzazione dell'attività di autotrasporto.

### **Lavoro e previdenza (articoli 6, 6 bis, 7)**

L'art. 6 in materia di previdenza colma il vuoto retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre hanno lasciato il posto di lavoro per il raggiungimento del pensionamento di vecchiaia, ma avrebbero potuto ricevere il rateo di pensione soltanto con la finestra di

uscita prevista dalla riforma sul welfare: in questo modo al lavoratore, con il reintegro nel posto di lavoro, è garantita la retribuzione fino al trattamento di quiescenza. Sono prorogati i termini di scadenza dei presidenti e di comitati di indirizzo e vigilanza di Inps, Inail, Inpdap e Ipsema fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi istituti.

Vengono prorogati (art. 6 bis) fino al 2009 gli ammortizzatori sociali per i lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle duemila unità lavorative che operano nella sanità privata e in situazioni di crisi aziendali in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Stanziati 8 milioni di euro l'anno nel 2008 e 2009.

L'art. 7 proroga al 30 giugno 2008 il termine per la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate dei provvedimenti sanzionatori amministrativi adottati in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Slitta al 30 settembre 2008 il termine per i datori di lavoro che devono regolarizzare i lavoratori, e sempre al settembre 2008 è fissato il termine per stabilizzare i precarie trasformare i contratti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato. Le funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare vengono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento.<sup>21</sup>

### **Personale delle pubbliche amministrazioni (articoli 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexsies, 25, 25 bis <sup>22</sup>**

Gli articoli dal 24 al 25 della sezione VIII disciplinano alcuni aspetti riguardanti il personale delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 24 proroga la durata dei contratti a tempo determinato del ministero del Commercio internazionale (fino al 31 dicembre 2010) e del personale medico assunto ai sensi della legge per il Giubileo del 2000 (fino al 31 dicembre 2009). Consente così di derogare ai vincoli sulle assunzioni contenuti nella legge finanziaria per l'anno in corso (legge 244/2007). Stabilisce che l'esclusione dai limiti stabiliti dalla legge finanziaria per il 2008 degli emolumenti relativi ai contratti d'opera avrà effetto solo dopo l'emanazione di un apposito dpcm con il quale verranno elencate le tipologie di contratti oggetto di esclusione.

E' poi prorogata di 12 mesi la possibilità di utilizzo della graduatoria di un concorso dei vigili del fuoco.

---

<sup>21</sup> Il comma 4 ter dell'articolo 7 prevede disposizioni a favore dei CdA delle fondazioni lirico-sinfoniche, già citate all'argomento "Attività culturali".

<sup>22</sup> Cfr. anche l'art. 14 bis alla voce "Giustizia".

Rinvia al 1° gennaio 2009 l'applicazione di alcuni aspetti riguardanti la durata del riposo giornaliero del personale afferente il ruolo del Servizio sanitario nazionale.

Proroga fino al 10 dicembre 2010 la validità della graduatoria dei concorsi per ispettore del lavoro. Sempre con riguardo ai concorsi consente, poi, ai partecipanti vincitori di corso-concorso per dirigente scolastico nel 2004 -2006 e dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c) e 619 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, di essere nominati in posti diversi dal settore formativo in cui avevano partecipato purché nell'ambito della stessa tipologia concorsuale, previo inserimento in graduatoria. Tale possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti vacanti in altre regioni.

Infine l'articolo stabilisce alcune equiparazioni tra titoli per l'ammissione ai concorsi del Ssn per i posti organici di psicologo e di medico o psicologo.

L'articolo 25 proroga al 31 dicembre 2008 il divieto per le pubbliche amministrazioni di estendere ad altri dipendenti, estranei al giudizio, i benefici derivanti da un giudicato o da una decisione giurisdizionale esecutiva conclusa favorevolmente da un singolo dipendente.

L'art. 25 bis proroga al 30 giugno 2008 il termine che la legge finanziaria per il 2008 aveva fissato al mese di marzo per l'emanazione di un Dpcm necessario a disciplinare alcuni aspetti connessi alle procedure di stabilizzazione dei precari delle Pubbliche amministrazioni.

### **Responsabilità (articolo 16 bis)**

Cessa la vigilanza della Corte dei Conti sulla responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche: si dispone che, per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati a partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o enti pubblici, inferiore al 50%, e loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme di diritto civile e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario. Le disposizioni non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 248/2007.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Si segnala il commento di M.A.Sandulli dal titolo "L'art. 16 bis del decreto milleproroghe sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti delle SpA pubbliche: restrizione o ampliamento della giurisdizione della Corte dei Conti?", pubblicato sulla rivista telematica federalismi.it all'indirizzo: [http://www.federalismi.it/federalismi/AppOpenFilePDF\\_Output.cfm?dpath=document&dfile=2202200802\\_0338.pdf](http://www.federalismi.it/federalismi/AppOpenFilePDF_Output.cfm?dpath=document&dfile=2202200802_0338.pdf)

## **Rottamazione (articolo 29)<sup>24</sup>**

Si dispone la proroga degli ecoincentivi per la rottamazione senza sostituzione di vetture prevista dalla Finanziaria per il 2007: oltre che le Euro 0 e le Euro 1, si possono rottamare anche le Euro 2 immatricolate prima del 1° gennaio 1999. Viene aumentato da 1 a 3 anni il contributo per abbonamenti al trasporto pubblico locale. Introdotta come agevolazione alternativa la concessione di un contributo di 800 euro finalizzato alla partecipazione a servizi di *car sharing*. Il contributo concesso per le spese di rottamazione senza sostituzione viene elevato da 80 a 150 euro.

Sono prorogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione i contributi previsti dalla Finanziaria 2007 per la sostituzione di motocicli Euro 0 con motocicli Euro 3. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici nuovo Euro 3 è possibile la contestuale demolizione di motocicli o ciclomotori Euro 0, affiancata da un contributo di 300 euro e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione posta a carico dello Stato è di 80 euro per il motociclo e di 30 per il ciclomotore.

Inoltre, per incentivare la sostituzione attraverso la demolizione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997 è concesso un contributo di 700 euro e l'esenzione per una annualità dal pagamento delle tasse automobilistiche se si acquista una autovettura o un autoveicolo nuovo Euro 4 o Euro 5 ecologico.

L'esenzione dal bollo viene estesa a due annualità se si rottama una Euro 0.

Il contributo è elevato di 100 euro se i veicoli acquistati non emettono oltre 120 grammi di CO<sub>2</sub> per chilometro o se si tratta di autovetture nuove alimentate con sistemi ibridi a emissioni zero di anidride carbonica, riferita all'alimentazione ecologica. Il contributo aumenta di 500 euro in caso di rottamazione di due veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Incentivi anche per il rinnovo di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli a uso speciale e autocaravan di massa massima di 3.500 chilogrammi di categoria Euro 0 o Euro 1 immatricolati prima del 1° gennaio 1999 con veicoli nuovi di categoria Euro 4 entro lo stesso limite di massa: il

---

<sup>24</sup> Si segnala il commento "Rottamazione auto e motocicli: istruzioni per l'uso" a cura di Nicoletta Cottone, reperibile alla pagina:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/02/rottamazione-abc.shtml?uuid=1199fdca-e55a-11dc-aad5-00000e25108c&DocRulesView=Libero>

contributo è di 1.500 euro se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi e di 2.500 euro se ha una massa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi.

Le disposizioni riguardano i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolazione fino al 31 marzo del 2009. L'incentivo per l'installazione sui veicoli di impianti Gpl e a metano, è pari, rispettivamente, a 350 e 500 euro. Viene specificato che ai contributi non si applica il limite di 250.000 euro annui fissato per l'utilizzo dei crediti d'imposta.<sup>25</sup>

### **Sanità (articoli 8, 8bis, 16)**

L'art. 8 detta disposizioni sull'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari: nelle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi del piano di rientro, gli aumenti oltre il limite massimo dell'addizionale irpef e dell'aliquota irap non si applicano per l'importo che la regione ha coperto adottando misure idonee a conseguire l'equilibrio economico entro il 31 dicembre 2007. Detta inoltre disposizioni per quanto riguarda la gestione commissariale del Policlinico Umberto I di Roma, e in materia di tariffe di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione che devono essere individuati da accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Ssn e alle modalità di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e delle prestazioni di assistenza termale.

L'art. 8 bis proroga al 30 giugno 2008 il termine (scaduto l'11 agosto 2006) per l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. Si consente la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. La raccolta deve svolgersi senza oneri per il Ssn.

L'art. 8 ter dispone l'incremento del Fondo transitorio per le regioni a elevato disavanzo sanitario di 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.

L'art. 16 apporta modifiche all'articolo 30 della legge 159/2007 che ha disposto il commissariamento e la liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilendo un

---

<sup>25</sup> I commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 29 stabiliscono che il credito d'imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali nelle regioni del sud vale dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2013.

Si segnala, per un ulteriore approfondimento, il Vademecum su eco-incentivi 2008 a cura dell'ACI, reperibile alla pagina: <http://www.aci.it/fileadmin/documenti/bassihome/Ecoincentivi2008.pdf>.

termine certo di 180 giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni, le modalità per la determinazione dei compensi da attribuire al commissario liquidatore, ai componenti del comitato di vigilanza e ai rappresentanti dei creditori.<sup>26</sup>

### **Semplificazione: carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (articolo 35)**

Sono prorogati al 31.12.2008 i termini previsti dal Codice dell'amministrazione digitale per l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione esclusivamente con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 infatti disciplina, al capo V, i dati delle pubbliche amministrazioni ed i servizi in rete. In particolare l'articolo 64 disciplina le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, individuando nella carta d'identità elettronica e nella carta nazionale dei servizi gli strumenti per l'accesso ai servizi per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. E' possibile per le amministrazioni riconoscere l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto richiedente. La norma rimanda poi ad un d.p.c.m. che avrebbe dovuto fissare la data oltre la quale non sarebbe più stato consentito l'accesso ai servizi in rete con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Tale termine non avrebbe comunque potuto essere successivo al 31.12.2007.

La legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007) prorogava già tale termine al 31.12.2008 in riferimento alle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'articolo in commento generalizza l'estensione del termine massimo del 31.12.2008 per tutte le comunicazioni relative ai servizi in rete, demandando a successivi d.p.c.m. la definizione precisa dei termini, in relazione a categorie omogenee di soggetti ed a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

---

<sup>26</sup> Si richiamano le disposizioni degli articoli 24 ter e 24 sexies in materia di personale sanitario, all'argomento "Personale".

### **Sicurezza (articolo 3)**

Si proroga al 30 giugno 2008 il termine fissato dal d.l. 300/2006 per il completamento dei dispositivi antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, che abbiano presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto di adeguamento entro il 30 giugno 2005. Il termine è rinviato al 30 giugno 2009 per le strutture cui sono state prescritte opere antincendio per una spesa superiore a centomila euro.<sup>27</sup>

### **Sviluppo economico (articoli 28, 28 bis e 29 ter)**

Viene differito al 30 giugno 2008 il termine previsto dalla Finanziaria 200728 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, in modo da consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni. Viene incrementato di 150 milioni di euro il trasferimento di risorse già disposto da parte dell'Agenzia a beneficio dell'Isa (Istituto per lo sviluppo agroalimentare) e prorogate le attività della società Rete autostrade mediterranee per l'attuazione del programma delle Autostrade del mare.

L'art. 28 bis stabilisce che i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50%, potranno avere un anno in più di tempo per dismettere le azioni in eccesso. Il termine ultimo, dunque, slitta al 31 dicembre 2009.

L'art. 29 ter prevede la modifica all'articolo 98 del Codice della strada 29 per consentire alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.

---

<sup>27</sup> Si vedano anche le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale dettate dagli articoli 21 e seguenti alla voce "Infrastrutture".

<sup>28</sup> Cfr. l'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

<sup>29</sup> L'articolo 29-ter ha aggiunto il comma quattro bis all'art. 98 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. L'art. 98 citato, così recita:

"1. Comma abrogato

2. Comma abrogato

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



### **Terrorismo (articoli 34, 34 bis e 34 ter)**

In materia di terrorismo internazionale, si proroga fino al 31 dicembre 2008 la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario e amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. Fino al 31 dicembre 2008 è anche prorogata l'efficacia delle disposizioni in base alle quali l'apertura di esercizi pubblici o circoli privati che mettono a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, è subordinata a una licenza rilasciata dal questore.

Per il finanziamento delle misure in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, l'art. 34 bis dispone la conservazione in bilancio nel conto residui, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, delle somme iscritte in applicazione della normativa in favore delle vittime e della criminalità organizzata, non impegnate entro il 31 dicembre 2007.

L'art. 34 ter prevede invece l'utilizzo del fondo alimentato dai proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finanziare progetti di pubblico interesse: ai fini dell'utilizzo integrale del fondo le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo sono conservate in questa contabilità speciale fino al 31 dicembre 2008.

### **Università (articoli 12, 13, 13 bis)**

Gli articoli 12-13 dettano disposizioni in materia di università e spesa per il personale: si proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale gli atenei possono non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e delle spese per il personale universitario chiamato a svolgere la propria attività presso il Ssn, al fine di evitare che le spese fisse e obbligatorie superino il 90% dei trasferimenti statali. In attesa della definizione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le università possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008. In attesa dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatori sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario emanati dagli atenei entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 248/2007. Per il 2008 si applica la norma che

---

4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria”.

consente l'assunzione di personale operaio nelle facoltà di agraria e negli orti botanici. A decorrere dal 2008 gli enti pubblici di ricerca possono assumere personale a tempo indeterminato previa autorizzazione con DPCM.

Ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore del “milleproroghe” si applica il termine per il giudizio di conferma cui sono soggetti i ricercatori universitari dopo tre anni dall'immissione in ruolo. La dotazione del Fondo ordinario delle università è incrementata di 16 milioni di euro a decorrere dal 2008.



## **Parte II**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI**

#### **Capitolo I Provvedimenti finanziari e fiscali**

##### **Accantonamenti (articolo 43)**

Le quote del fondo Tfr accantonate al 31 dicembre 2007 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. L'articolo 43, comma 1-bis specifica le modalità di erogazione del finanziamento statale destinato all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

##### **Accisa (articolo 38)**

Sono prorogate al 2008 le agevolazioni fiscali (riduzione del 40%) in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. Prorogato al 31 dicembre 2008 l'applicazione delle agevolazioni su gasolio e Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni della zona climatica E di cui all'articolo 13, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448.<sup>30</sup>

##### **Banca d'Italia e canone Rai (articolo 42)**

Le modifiche introdotte dalla Finanziaria per il 2008<sup>31</sup> all'articolo 5 del testo unico in materia di debito pubblico si applicano a decorrere dal parere favorevole della Banca centrale europea. Nelle future leggi di riforma della Banca d'Italia e delle autorità indipendenti obbligo di rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per i controlli sulla spesa.

---

<sup>30</sup> Articolo 13 comma 2 “ *In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale*”.

<sup>31</sup> Cfr. art. 2, comma 39 e art. 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Inoltre sono apportate modifiche alla disposizione della Finanziaria 2008 sull'esenzione dal canone Rai per gli over 75 a basso reddito<sup>32</sup>. Viene eliminato il tetto di 500mila euro annui e vengono stanziati 26 milioni di euro a decorrere dal 2008.

### **Bonus e incentivi (37 bis; 51 quater)**

Fissato al 31 maggio il termine per presentare il modello "770" semplificato. Previsti bonus per l'assunzione di dipendenti nelle imprese del Sud nel rispetto delle condizioni UE. L'articolo 51-quater stabilisce le modalità di corresponsione degli incentivi previsti dalla normativa vigente per il comparto della ghisa e dell'acciaio. Gli indennizzi sono concessi dopo l'accertamento del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa di cui all'articolo 2740 del Codice civile.<sup>33</sup>

### **Cinque per mille (articolo 45)**

Attribuzione del 5 per mille dell'Irpef in favore sia delle fondazioni nazionali di carattere culturale, sia delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal Coni a norma di legge.

### **Enti non commerciali della sanità (articolo 47-bis)**

Proroga al 31 dicembre 2009 del termine di sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2 mila dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione, aventi una sede operativa nei comuni o nelle province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. Incrementato il limite di spesa: 700mila euro per il 2008, 1,2 milioni per il 2009.

### **Fondo per le politiche della famiglia (articolo 46-bis)**

Fra i soggetti che possono beneficiare delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia sono inseriti anche gli enti pubblici e privati, le associazioni, oltre che enti locali e le imprese.

---

<sup>32</sup> Cfr. art.1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

<sup>33</sup> Articolo 2740 (Responsabilità patrimoniale)

"1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [c.c. 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [c.c. 2150, 2741, 2901, 2910].

2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625, 2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; c.p.c. 514]".

### **Iva (articolo 41-bis)**

E' stato portata al 1° gennaio 2009 l' applicazione del comma 263, articolo 1 della Finanziaria per il 2008<sup>34</sup>: fino a questa data continua ad essere applicata l'aliquota Iva agevolata del 10% ai premi delle corse ippiche, invece di quella ordinaria al 20% che la Finanziaria per il 2008 ha introdotto.

### **Riscossione dei tributi (articolo 36; 36bis)<sup>35</sup>**

A decorrere dal 30 dicembre 2007 è soppresso l'obbligo di versamento dell'acconto da parte dei concessionari della riscossione. La procedure di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali sono le seguenti: a) ingiunzione; b) iscrizione a ruolo. E' prevista altresì la rateizzazione agevolata dei debiti derivanti dal mancato pagamento delle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali; tale rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è ammessa fino a 72 rate mensili. Viene rafforzata la tutela del destinatario di notificazioni a mezzo posta, di atti e comunicazioni e di cartelle di pagamento: se l'atto non è consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale deve comunicargli con raccomandata la notifica.

Prorogato al 31 ottobre 2009 il termine oltre il quale i ruoli consegnati al concessionario della riscossione devono essere notificati entro il quinto mese per non perdere il diritto al discarico per inesigibilità.

Limitatamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 vige l'obbligo, a pena di nullità, di indicare nella cartella di pagamento il soggetto responsabile dell'iscrizione a ruolo e quello responsabile dell'emissione e notificazione della cartella. Differito al 30 novembre 2008 il termine per il versamento della somma che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali per gli enti che operano nel settore sanitario con sede in Molise, Puglia e Sicilia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi

---

<sup>34</sup> L'art. 1 comma 263 così recita:

“In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009”.

<sup>35</sup> Riguardo alle novità in materia di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali contenute nell'articolo 36 si segnala il commento a cura di Nicoletta Cottone, consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Norme%20e%20Tributi/2008/03/milleproroghe-debiti-fiscali-contributivi.shtml?uuid=009ce6ce-e927-11dc-ab42-00000e25108c&DocRulesView=Libero>.

fiscali e contributi previdenziali, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. Previsto anche il versamento in unica rata, invece che in due. Le concessionarie della riscossione che hanno aderito alla sanatoria per illeciti amministrativi prevista dalla Finanziaria 2005 e la cui maggioranza è stata poi acquistata da Equitalia spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale limite, possono integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 248/2007.

Il termine triennale per i controlli dei creditori decorre dal 1° ottobre 2010.<sup>36</sup>

L'articolo 36-bis stabilisce che slitta al 31 marzo il termine entro cui i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) possono definire in via automatica la propria posizione per gli anni 1990-92. Sale la somma da versare: non più l'ammontare diminuito del 30% ma del 10 per cento. Va al 30 giugno la definizione per i soggetti interessati dallo stato di emergenza nella provincia di Catania nel 2005 e 2006.

### **Tasse (artt. 37, 37 ter, 38 bis)**

- **Tassa sui contratti di borsa (art. 37)**

Soppressa la tassa sui contratti di borsa istituita dal Rd 3278/1923. La soppressione si è resa necessaria per ragioni di coordinamento normativo con il Dlgs 164/2007 “ *attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE*”.

- **Scontrino fiscale (37 ter)**

Si tratta di una norma di coordinamento: la finanziaria 2008 porta da tre a quattro le violazioni (nell'arco di cinque anni) dell'obbligo di rilasciare scontrino fiscale che causano la sospensione della licenza. Viene precisato che in caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.

---

<sup>36</sup> Per ulteriori approfondimenti cfr: Sergio Trovato, Riscossione. Il decreto legge *milleproroghe corregge la Finanziaria appena approvata - Possibile utilizzare l'ingiunzione in alternativa alla cartella*, su: [http://www.regione.piemonte.it/tributi/contentioso/14\\_01\\_08c.htm](http://www.regione.piemonte.it/tributi/contentioso/14_01_08c.htm)

- **Tasse automobilistiche ed estromissione dei beni (articolo 38 bis).**

Possono essere notificati dall'ufficio delle imposte con raccomandata anche gli atti di accertamento e irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative. L'estromissione è ammessa solo per i beni posseduti dall'imprenditore individuale.

## **Capitolo II Interventi di settore**

### **Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 44-bis)**

L'articolo reca disposizioni di carattere finanziario in favore del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

### **Ambiente (articolo 47)<sup>37</sup>**

La disposizione differisce al 1° agosto 2008 il termine di abrogazione dei commi della Finanziaria per il 2005 che prevedono la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Conseguentemente viene disposta la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari o siano state adottate dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. Soppresso il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della Finanziaria per il 2008: tale norma prevedeva che le risorse stanziare per i contributi che non risultassero impegnate fossero riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

### **Antitrust (articolo 48)**

Le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, assegnate a un apposito fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, possono essere riassegnate al Fondo anche nell'esercizio successivo a quello di versamento. Per il 2008 le entrate rassegnate e non utilizzate nel 2007 sono mantenute nella disponibilità del fondo.

---

<sup>37</sup> Cfr. anche la voce "Ambiente" della Parte I.



Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione sarà emanato un decreto che quantificherà le somme destinate nel 2008 al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Il comma 1-quater) amplia una delle destinazioni previste dalla finanziaria 2008 per le risorse provenienti da provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse ai sensi della legge 488/1992 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive"* in modo da includere anche i programmi di sviluppo regionale riferiti alle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna.

### **Autorità indipendenti (articolo 47-quater)**

La durata in carica del presidente e dei membri della Consob, del Garante della privacy e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici viene equiparata a 7 anni, non rinnovabili, già previsti per le altre autorità indipendenti. Precedentemente la durata era di 5 anni.

### **Banche, assistenza e beneficenza (articolo 49, 51 ter)**

Si tratta di una disposizione per assicurare l'utilizzo dei mezzi di copertura finanziaria per fronteggiare l'onere relativo al 2006 per la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali attraverso l'anticipazione dell'entrata in vigore della legge 246/2007.

Prorogato al 31 dicembre 2008 il regime di esenzione fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali, sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva) relativa agli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab). All'onere derivante da tale proroga si fa fronte con lo stanziamento di 2 milioni di euro nel 2008.

### **Croce rossa (articolo 49 ter)**

L'associazione italiana della Croce rossa è stata equiparata, in via provvisoria e limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle organizzazioni di volontariato, ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e ai fini dell'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del

sangue. Tale equiparazione è limitata al tempo necessario per procedere alla stabilizzazione del personale precario.

### **Diritti dell'Uomo e perseguitati per motivi politici o razziali (49 bis; 50)**

E' stato affidato a un comitato da istituire nel corso del 2008, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, presso il ministero degli Affari esteri, il compito di promuovere e coordinare le iniziative per celebrare la ricorrenza, nel 2008, dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Stanziato un milione di euro nel 2008 per l'attuazione delle disposizioni contenute in questo articolo. Ai componenti non sarà corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 in favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

A decorrere dal 15 settembre 2007 ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale e della pensione sociale non rilevano per la determinazione dei limiti di reddito gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall'articolo 1 della legge 791/1980 <sup>38</sup> e dall'articolo 1 della legge 96/1955 <sup>39</sup>. Sono affidate alla Presidenza del consiglio le

---

<sup>38</sup> L'art. 1 della Legge 791/1980 così recita:

“1. Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste”.

<sup>39</sup> L'art. 1 della Legge 96/1955 così recita:

“1. Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerita in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati:

- a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
- b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
- c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
- d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di concentramento di Auschwitz ed è autorizzata, a tal fine, la spesa di 900mila euro per il 2008.

### **Elezioni (articolo 51 bis)**

Il termine previsto dalla normativa per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali in favore dei movimenti e partiti politici che hanno preso parte alle elezioni politiche che si sono svolte il 9 e il 10 aprile 2006 è differito al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del milleproroghe . Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 della citata legge sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni. Detto articolo stabilisce che : *“I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis<sup>40</sup>, sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4<sup>41</sup> sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro*

---

e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale”.

<sup>40</sup> Articolo 1 l. 157/1999.

“1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali

1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere (...omissis...)”.

<sup>41</sup> Art 1, comma 4.. “In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione”.

*credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi”.*

### **Enti locali (articoli 40 , 40 bis, 42 bis) <sup>42</sup>**

- **Dissesto Enti Locali. Riduzione costi della politica per le Regioni a Statuto speciale (art. 40)**

Slittamento di termini e nuove risorse per i Comuni dissestati.

L'articolo 24 del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, stanziava una somma pari a 150 milioni di euro quale trasferimento per i Comuni che avessero deliberato il dissesto successivamente al 31.12.2002 per l'effettuazione di pagamenti su debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2006, entro il 31.12.2007.

La disposizione in esame sposta tale termine al 31.12.2008, come pure il termine per le transazioni definite dall'organo straordinario di liquidazione in caso di ricorso da parte della Giunta Comunale alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, di cui all'articolo 258 del D.lgs n. 267/2000.

Vengono inoltre aggiunte risorse per 5 milioni di euro destinate agli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30.6.2001 ed il 31.12.2002, per pagamenti da effettuare entro il 31.12.2008.

Ulteriori risorse per 10 milioni di euro per consentire il definitivo risanamento degli enti che si siano avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268 – bis del D.lgs n. 267/2000 (procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alla differenza tra la massa passiva e la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'organo straordinario di liquidazione, dal Sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente e vengono assegnate all'organo straordinario di liquidazione.

Il comma 4 bis dell'articolo in esame contiene anche un riferimento alle norme della legge finanziaria 2008 relative alla riduzione dei costi della politica, in particolare l'articolo 2 commi da 23 a 29 disponendo che le Regioni a statuto speciale provvedano ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità contenute in tali norme disponendo inoltre , in caso di mancata attuazione entro il 30.6.2008, la riduzione dei trasferimenti statali per gli enti locali interessati.

- **Patto di stabilità, proroghe di termini (art. 40 bis)**

---

<sup>42</sup> Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rinvia al sito [www.anci.it](http://www.anci.it)

Il termine per la presentazione della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno che Regioni, Province autonome, Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è differito, per la certificazione del patto relativo all'anno 2007, dal 31 marzo al 31 maggio 2008.

Sono prorogati di due mesi tutti i termini relativi alla procedura che consegue al mancato rispetto del patto (diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ente di adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo e, in caso di inadempimento, adozione da parte del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, in qualità di commissari *ad acta*, dei provvedimenti necessari, entro il 30 giugno).

- **Circoscrizioni Comunali (art. 42 bis)**

I nuovi parametri demografici per la costituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, così come modificati dalla legge finanziaria 2008 (comuni oltre i 250.000 abitanti articolazione obbligatoria e comuni tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti per l'articolazione facoltativa) si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore del decreto. L'Anci richiede ancora maggiori chiarimenti.

### **Inail (articolo 47-quinquies)**

L'Inail può operare investimenti immobiliari in forma diretta, in deroga alla disciplina ordinaria relativa agli enti previdenziali pubblici. La deroga riguarda soltanto l'investimento relativo al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli.

### **Radiotelevisione (articolo 39)**

Prorogata la fornitura di servizi radiotelevisivi da parte della Rai alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo tra l'Italia e San Marino in tema di collaborazione in campo radiotelevisivo (comunque non oltre il 31 dicembre 2008). Proroga per il 2008 della concessione dei contributi spettanti ai canali tematici satellitari. Modifiche a norme del testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005) in materia di promozione e produzione delle opere europee.

### **Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 47-ter).**

E' stato esteso al 2010 il regime transitorio dettato dalla Finanziaria per il 2008<sup>43</sup> che fissa un limite ai maggiori introiti a favore del bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione della norma di attuazione dello statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione.

### **Responsabilità dei concessionari della riscossione (articolo 41)**

Ampliato l'ambito della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione (commi 426 e 427-bis della Finanziaria 2005), includendo fra le irregolarità amministrative oggetto di sanatoria gli atti redatti dai dipendenti già soggetti a specifica sorveglianza (articolo 100, comma 1, del Dpr 43/1988)<sup>44</sup>.

### **Rilevazioni statistiche (articolo 44)**

Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto milleproroghe, è considerato violazione dell'obbligo di risposta solo il formale rifiuto a fornire i dati richiesti. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche appaltatrici di comunicare all'Unità tecnica di finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a operazioni di partenariato pubblico-privato ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, per consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico.

### **Trattamento di fine rapporto (articolo 51)**

Le risorse relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato per i trattamenti di fine rapporto, destinati agli interventi previsti nell'elenco 1 della legge

---

<sup>43</sup> Cfr. art. 2, comma 5 della legge finanziaria 2008.

<sup>44</sup> Articolo 100. Funzioni degli ufficiali di riscossione. Comma 1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.(...*omissis*...)

finanziaria del 2007<sup>45</sup>, saranno versate dall'Inps nel capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

### **Welfare (articolo 46)**

Questa disposizione prevede che non sia precluso il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti per l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso cooperative sociali o datori di lavoro che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato e con agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata<sup>46</sup>.

L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro agli inabili non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni, incrementato del 30 per cento.

#### <sup>45</sup> QUOTE DA ACCANTONARE

Articolo 1, comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		(in milioni di euro)					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
352	Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica	5	10	15	5	10	15
363	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche	25	25	40	5	10	30
841	Fondo competitività	215	215	215	70	145	200
847	Fondo finanza di impresa	30	50	55	10	15	20
876	Fondo art. 16 Legge 266/97	15	20	25	5	10	25
903	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
870	FIRST	300	300	360	150	200	300
904	Imprese pubbliche	565	565	100	500	500	100
915-917-918	Autotrasporto	290	0	0	290	0	0
964	Alta velocità/Alta capacità	400	900	1.600	400	900	1.600
971	Contratto di servizio Ferrovie S.p.A.	400	0	0	400	0	0
974	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	1.600	1.200	0	1.600	1.200	0
1026	ANAS - Nuovi investimenti	0	1.500	1.500	0	400	500
1238	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	160	350	200	160	350	200
1355 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	3.026	1.504	6.438	1.400	800	1.000
	TOTALE	7.041	6.659	10.548	5.000	4.550	4.000

<sup>46</sup> Per approfondimenti in materia si rinvia al Focus n. 11 del 1° febbraio 2008, disponibile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale. Per completezza si richiama anche l'art. 2, comma 508 della legge finanziaria 2008 relativo all'istituzione di un Fondo per il finanziamento del c.d. Protocollo Welfare. Tale articolo dispone che nello stato di previsione del ministero del Lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo.

Sarà competenza dell'INPS accertare lo svolgimento di questa attività.

Gli oneri che derivano da queste disposizioni sono pari a 1, 2 milioni annui a decorrere dal 2008 e il Ministero del lavoro svolgerà la funzione di monitoraggio.

La stessa disposizione proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'adozione del decreto interministeriale previsto dalla Finanziaria 2006 per definire i criteri di applicazione delle tariffe elettriche agevolate in favore di soggetti disagiati.

Entro la stessa data dovrà essere approvato un decreto interministeriale che con il quale si estenda l'agevolazione anche al settore del gas naturale.